



Asilo negli Stati UE:

Regno Unito

1 - I DATI.....	3
2 - AVVIO DELLA PROCEDURA	4
3 - ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO	5
3.1 - Chi ha diritto all'accoglienza	
3.2 - Struttura del sistema d'accoglienza	
3.3. - Termine dell'accoglienza in caso di decisione negativa	
3.4 - Possibilità di svolgere attività lavorativa per i richiedenti asilo	
4 - ESAME DELLA DOMANDA.....	8
5 - FASE GIURISDIZIONALE.....	11
6 - CONTENUTO DELLA PROTEZIONE	14

1 - I DATI

Dati relativi al 2012 (fonte: Refugee Council)

Domande di asilo

Domande di asilo ricevute (esclusi familiari dipendenti): **21.785**, di cui:

- presentate al confine 2.645
- presentate sul territorio 19.140

Principali nazionalità dei richiedenti asilo: Pakistan (3.262); Iran (2.667); Sri Lanka (1.747), India (1.084)

Decisioni

Decisioni in prima istanza: 16.918

Decisioni negative: 10.853

Decisioni positive: 6.065, di cui:

Status di rifugiato: 5.139

Protezione per motivi umanitari: 88

Protezione per altri motivi (diritto nazionale): 752

Protezione in base al diritto ad una vita privata/di famiglia: 86

Si noti che la protezione per motivi umanitari è equivalente alla protezione sussidiaria di origine europea: il Regno Unito ha recepito la Direttiva Qualifiche ma non usa il termine “protezione sussidiaria” bensì quello di “protezione per motivi umanitari”.

Tasso di decisioni negative: 64%

Tasso di riconoscimento status di rifugiato: 30%

Tasso di riconoscimento protezione per motivi umanitari o altri: 5%

Tasso di riconoscimento in base al diritto ad una vita privata/di famiglia: 0.5%

Principali nazionalità delle persone a cui è stata riconosciuta una protezione internazionale in prima istanza

Status di rifugiato: Iran (1.115); Siria (626); Eritrea (582)

Protezione per motivi umanitari: Siria (25), Iran (17)

Protezione per altri motivi (diritto nazionale): Afghanistan (139) ; Iran 60; Cina (57)

Principali nazionalità delle persone le cui domande hanno un esito negativo: Pakistan (2.090), Iran (1.094), Sri Lanka (1.063)

Decisioni assunte in fase di ricorso: 8.229

Tasso di decisioni **positive** in fase di ricorso: 27%
Tasso di decisioni **negative** in fase di ricorso: 66%
Tasso di ricorsi **ritirati**: 7%

2 – AVVIO DELLA PROCEDURA

Registrazione della domanda

La domanda d'asilo può essere presentata **sul territorio ovvero al confine** (agli aeroporti o nei porti). Nel 2011 sono state presentate rispettivamente 17.546 domande sul territorio e 2.319 al confine.

Per presentare **domanda al confine** il richiedente asilo deve rivolgersi a un funzionario dell'UKBA (*UK Border Agency*), che è l'agenzia per il controllo delle frontiere del governo britannico, nonché l'organismo responsabile delle domande d'asilo nel Regno Unito, e fa parte dell'*Home Office*.

Per presentare **domanda d'asilo una volta sul territorio**, il richiedente deve prendere appuntamento all'unità di selezione per l'asilo (*asylum screening unit*) dell'*Home Office* a Croydon (a sud di Londra). Il richiedente asilo può anche presentarsi direttamente alla screening unit senza appuntamento, ma non gli sarà garantito di essere ricevuto.

Il richiedente asilo deve portare con sé i seguenti **documenti** alla *screening unit*: il passaporto suo e quello dei membri della famiglia (nel caso ve ne siano); certificati di registrazione alla polizia; altri documenti d'identità (quali carte d'identità, certificati di nascita, certificati di matrimonio, certificati scolastici o altri); certificati di residenza (quali attestati bancari, contratti, bollette). Il richiedente asilo deve anche fornire 4 fototessere. Il passaporto viene trattenuto dall'*Home Office* mentre viene presa una decisione.

Prima intervista

Sia che la domanda venga presentata al confine sia che venga presentata sul territorio, al richiedente viene fatta una prima breve intervista, cosiddetta “*screening*”. Durante l'intervista vengono prese le impronte digitali. Il richiedente può richiedere il supporto di un interprete.

Detenzione e inserimento in procedura accelerata

Se in seguito a questa prima intervista il richiedente asilo viene ritenuto “**idoneo alla detenzione**”, e si considera che la domanda può essere risolta in breve tempo, il *Home Office* può decidere di detenere il richiedente e inserirlo in una **procedura accelerata** (*detained fast track*).

Un richiedente asilo può essere ritenuto "idoneo alla detenzione" quando il *Home Office* ha **fondati motivi per credere che il richiedente si renderebbe irreperibile**. In pratica, questo vuol dire che chiunque può essere "idoneo alla detenzione", ad eccezione di minori, donne in avanzato stato di gravidanza, vittime di tortura, persone disabili o affette da gravi condizioni mentali. I richiedenti asilo possono essere detenuti anche nel caso in cui si stabilisca, ai sensi del Regolamento Dublino, che un altro Stato è responsabile per l'esame della domanda, in attesa del trasferimento.

Il Home Office considera poi che la domanda possa essere **risolta in breve tempo** quando sembra che non saranno necessari chiarimenti sul caso (ad esempio se non vi sono materiali da considerare) e che la domanda potrebbe quindi essere esaminata nel periodo di tempo previsto dalla procedura accelerata (**10-14 giorni**). Oppure quando il caso appare “**chiaramente infondato**”, secondo la sezione 94 dell'Atto di Nazionalità, Immigrazione e Asilo del 2002, che contiene un **elenco di Paesi terzi sicuri**: Albania, Jamaica, Macedonia, Repubblica di Moldova, Bolivia, Brasile, Ecuador, Sud Africa, Ucraina, India, Mongolia, Ghana (per uomini), Nigeria (per uomini), Bosnia-Herzegovina, Gambia (per uomini), Kenya (per uomini), Liberia (per uomini), Malawi (per uomini), Mali (per uomini), Mauritius, Montenegro, Perù, Serbia, Sierra Leone (per uomini), Kosovo, Korea del Sud. Anche se un richiedente asilo proviene da uno di questi paesi, il merito del caso deve comunque essere considerato.

L'inserimento in procedura accelerata può essere previsto anche quando il *Home Office* valuta che la domanda sia stata fatta per **rimandare un'espulsione** o quando il richiedente **ha in passato avuto la possibilità di presentare una domanda ma non lo ha fatto**.

Se invece il richiedente **non può essere inserito in una procedura accelerata** perché non sussistono i presupposti di cui sopra, ovvero il richiedente appartiene a una delle categorie "vulnerabili", il caso viene assegnato ad un'autorità competente a prendere una decisione sulla domanda, che si trova nell'area dove il richiedente risiede. Ne parleremo più approfonditamente nelle prossime puntate.

Al richiedente che non è detenuto viene anche rilasciata una **carta di registrazione della domanda** (*Application Registration Card – ARC*) che certifica la domanda di asilo e contiene i dati del richiedente e la sua foto.

3 – ACCOGLIENZA DEI RICHIEDENTI ASILO

3.1 - Chi ha diritto all'accoglienza

I richiedenti asilo possono fare domanda per ricevere assistenza. Qualora l'*Home Office* (Ministero degli Affari Interni) stabilisca che coloro che fanno domanda **non hanno mezzi per provvedere a loro stessi**, verrà fornito un alloggio e/o ad assistenza finanziaria.

Tuttavia, nel caso in cui un richiedente asilo presenti la sua domanda dopo un certo periodo dall'ingresso nel Regno Unito, l'assistenza può essere rifiutata. Tale periodo di tempo non è fissato: la valutazione è rimessa alla discrezionalità dell'*Home Office*.

3.2 - Struttura del sistema d'accoglienza

Alloggio

Durante la loro prima intervista, i richiedenti asilo ricevono un modulo che indica il luogo dove potranno alloggiare, insieme alle **condizioni che dovranno rispettare** per rimanere nel sistema d'accoglienza (vedi sotto).

I richiedenti che ricevono alloggio **non possono scegliere in che parte del Regno Unito vivere**, ma

devono accettare l'alloggio loro proposto in base alla disponibilità.

Gli alloggi sono generalmente offerti nelle regioni di Nord Ovest, nelle contee del Centro, nel Nord Est, in Galles e in Scozia. L'*Home Office* non offre mai alloggi a Londra e ci sono posti molto limitati nel Sud Est.

Per le prime due o tre settimane, il richiedente asilo riceverà un posto in un alloggio temporaneo. Passato questo periodo, il richiedente asilo viene trasferito in un alloggio diverso, generalmente nella stessa regione. Entrambi i tipi di alloggio sono generalmente **strutture di modeste dimensioni, dai 4 ai 10 vani**. Non sono strutture miste: ospitano solo donne o solo uomini. Coppie e famiglie sono accolte separatamente.

Assistenza finanziaria

I richiedenti asilo che ricevono assistenza finanziaria **vanno a riscuoterla una volta a settimana all'ufficio postale** assegnato loro, dove devono presentarsi con la loro ARC (vedi parte 2).

Le rate di assistenza dipendono dai singoli casi, tenendo in considerazione l'età e l'appartenenza o meno ad un nucleo familiare presente nel Regno Unito. Donne incinte o con bambini di età inferiore ai tre anni ricevono somme più elevate.

Le rate precise a settimana sono:

Coppia sposata o coppia di fatto: £72.52

Genitore single maggiorenne: £43.94

Persona single maggiorenne (non genitore): £36.62

Persona minore ma di età superiore ai 16 anni: £39.80

Minore di 16 anni: £52.96.

Bambino di meno di 12 mesi: £5 extra a settimana

Donna incinta/bambini tra i 12 mesi e 3 anni: £3 extra a settimana

Una donna incinta può ricevere, una tantum, 300£ di indennità di maternità. Si può fare domanda per tale supporto poco prima del parto (a 8 settimane o meno dalla data), o entro 6 settimane dal parto.

Scolarizzazione

I bambini tra i 5 e i 16 anni sono soggetti all'obbligo scolastico. L'ente responsabile della scolarizzazione è il consiglio comunale.

Assistenza sanitaria

I richiedenti asilo e i loro familiari possono ricevere assistenza sanitaria dal servizio nazionale di sanità (*National Health Service* – cosiddetto NHS). Avere accesso all'assistenza sanitaria significa **poter vedere un dottore o poter beneficiare di cure ospedaliere senza costi**. I richiedenti asilo possono inoltre iscriversi da un dentista nella loro zona di residenza.

I servizi sopra descritti sono accessibili a **tutti i richiedenti asilo**, indipendentemente dai loro mezzi. I richiedenti asilo che inoltre godono di assistenza perché è stato stabilito che non possono provvedere ai propri bisogni **possono ricevere ulteriore assistenza sanitaria priva di costi**, comprese ricette mediche, cure dentali, test della vista, e occhiali da vista. Per ricevere tale assistenza i richiedenti asilo devono ottenere un certificato (HC2), rilasciato dall'agenzia delle frontiere (*UK border agency*) per conto del Dipartimento di Sanità. Il certificato HC2, che certifica che il richiedente asilo non è in grado di poter pagare le soprascritte cure, è **valido sei mesi**.

Il certificato HC2 viene rilasciato automaticamente ai richiedenti asilo che rientrano nel sistema d'accoglienza. Coloro che non rientrano nel sistema d'accoglienza possono comunque ricevere

assistenza sanitaria, ma per accedervi devono riempire un modulo, cosiddetto HC1. Sarà in questo caso responsabilità del *National Health Service* valutare la domanda di assistenza sanitaria.

I richiedenti asilo che hanno bisogni speciali, quali cure per **AIDS, tubercolosi o problemi di salute mentale, così come le vittime di tortura**, possono ricevere ulteriore assistenza.

Condizioni del sistema d'accoglienza

I richiedenti asilo devono **rispettare una serie di condizioni** per poter continuare a ricevere l'assistenza. Tali condizioni sono descritte in un contratto che devono firmare.

La violazione del contratto può implicare la cessazione dell'assistenza.

Le condizioni contenute nel contratto sono: - l'accettazione dell'alloggio proposto;

- la residenza in detto alloggio;
- il rispetto delle regole di convivenza (riguardanti per esempio rumori, danni a proprietà, ecc.);
- riscuotere l'assistenza finanziaria una volta a settimana all'ufficio postale assegnato;
- presentarsi all'*Home Office* quando richiesto, muniti della ARC (vedi parte 2);
- rimanere in contatto con il "case owner" (il funzionario che si occupa dell'esame della domanda);
- rispondere al più presto quando l'agenzia delle frontiere inglese richiede informazioni sulla domanda d'asilo presentata.

Qualora il richiedente asilo non si presenti all'*Home Office* quando richiesto, **può perdere il diritto all'assistenza ed essere detenuto**.

3.3. - Termine dell'accoglienza in caso di decisione negativa

I richiedenti asilo che ricevono una decisione negativa ma che non possono rispondere ai propri bisogni **in attesa del rinvio al paese d'origine** hanno diritto ad un tipo di assistenza, cosiddetta "*section 4 support*", perché rispondente ai criteri della sezione 4 del Atto di Immigrazione e Asilo del 1999 (*Immigration and Asylum Act 1999*).

Per poter avere accesso alla *section 4 support*, il richiedente asilo **deve dimostrare uno dei seguenti requisiti**:

- sta prendendo tutti i mezzi necessari per lasciare il Regno Unito;
- non può lasciare il Regno Unito per impedimenti fisici a viaggiare, o altre ragioni di salute;
- non può lasciare il Regno Unito perché il Segretario di Stato ha stabilito che non è al momento possibile il ritorno nel suo paese in condizioni sicure;
- ha presentato un ricorso giurisdizionale che deve ancora essere deciso;
- la mancanza di un alloggio sarebbe in violazione dei diritti compresi nel Atto dei Diritti dell'Uomo del 1998 (*Human Rights Act 1998*).

L'assistenza della *section 4* **comprende l'alloggio ma non aiuti finanziari nella forma di denaro liquido** (come invece è previsto per i richiedenti asilo che aspettano una prima decisione). I richiedenti asilo respinti ricevono però una carta (chiamata *Azure payment card*) che permette di comprare cibo e articoli per l'igiene personale, per il valore di **£35.39 per persona a settimana**. La *Azure card* non può essere usata per ritirare soldi al bancomat, o per comprare beni quali benzina, alcol o tabacco. In alcuni casi l'alloggio comprende anche i pasti.

Anche i richiedenti asilo rigettati e che sono detenuti nei centri di detenzione possono richiedere l'uscita dal centro e l'alloggio come previsto dalla *section 4*, se dimostrano uno dei requisiti di cui sopra.

3.4 - Possibilità di svolgere attività lavorativa per i richiedenti asilo

I richiedenti asilo non hanno diritto a lavorare mentre aspettano una decisione, a meno che non siano passati **12 mesi dalla presentazione della domanda d'asilo** e solo se non possono essere considerati responsabili per il ritardo nella decisione del loro caso.

Allo stesso modo, **i richiedenti asilo respinti non possono generalmente lavorare**, a meno che non abbiano presentato ricorso con nuove prove e che esse non siano state valutate per più di 12 mesi.

I richiedenti asilo che rispondono a questi requisiti **devono richiedere un permesso lavorativo al loro “case owner”** (il funzionario che si occupa della loro domanda, se ne parlerà meglio nella prossima puntata). Il permesso di lavoro **non permette al richiedente asilo di svolgere attività lavorative autonome**, ma solo attività che sono presenti in una lista compilata e pubblicata dall'agenzia delle frontiere inglese.

4 – ESAME DELLA DOMANDA

Organo responsabile dell'esame

La domanda d'asilo viene esaminata da agenti dell'UKBA. Come accennato nella parte 3, dal 2007 (*New Asylum Model*), ogni domanda d'asilo è **assegnata ad una singola persona**, che sarà responsabile di tutti gli aspetti della domanda, dall'inizio alla fine del procedimento. Tale persona viene chiamata “*case owner*”.

Il *case owner* è **l'unico punto di contatto** durante l'intero procedimento, sia per il richiedente asilo che per chiunque lo rappresenti o assista.

Il *case owner*:

- conduce le interviste;
- prende le decisioni sul caso;
- provvede all'assistenza del richiedente asilo;
- fornisce i documenti;
- rappresenta l'UKBA in caso di ricorso;
- organizza, a seconda dell'esito della domanda, il percorso di integrazione o il ritorno al paese di origine del richiedente asilo.

I case owners sono impiegati statali che lavorano a livello regionale e sono **selezionati tramite un concorso pubblico**, nell'ambito del quale devono dimostrare di avere esperienza attinente al ruolo (quali esperienza in ambito dell'assistenza sociale o in ambito legale; esperienza di sostegno a persone vulnerabili; esperienza nel condurre delle interviste).

I candidati selezionati ricevono poi **un corso di formazione specializzata**, della durata di 9 settimane.

Le informazioni sui Paesi di origine

L'UKBA ha un organo che si occupa di svolgere ricerche sulle informazioni sui paesi di origine (*Country of origin information – COI*), chiamato **COIS (Country of Origin Information Service)**.

Il COIS è formato da **venti impiegati**, che svolgono ricerca e compilano informazione sui Paesi da cui provengono i richiedenti asilo nel Regno Unito. Ad ogni ricercatore vengono assegnati un certo numero di Paesi.

I ricercatori hanno il compito di monitorare giornalmente la situazione nei paesi assegnati loro e di **fornire un'informazione precisa, aggiornata ed obiettiva** che sarà poi usata per l'esame della domanda.

Il materiale compilato dal COIS proviene da varie fonti d'informazione esterne, quali agenzie dell'ONU, organizzazioni per i diritti dell'uomo, organizzazioni governative e non-governative, stampa.

Il COIS produce **tre tipi di documenti**:

1) **Relazioni sui paesi di origine**: queste relazioni vengono prodotte **per i 20 paesi da cui provengono più richiedenti asilo** nel Regno Unito, e sono compilazioni di materiale tratto da fonti esterne. Le relazioni contengono informazioni sulle questioni più importanti riguardo all'asilo e i diritti dell'uomo nei paesi in questione, e informazioni generiche sulla geografia, economia e storia dei detti paesi.

2) **Documenti chiave e bollettini**: i documenti chiave sono prodotti **per i 30 paesi da cui provengono più richiedenti asilo** nel Regno Unito e sono generalmente più brevi. I bollettini sono invece prodotti ad hoc, quando non sono presenti documenti o relazioni su alcuni paesi, **e l'informazione è necessaria urgentemente**.

3) **Relazioni su missioni d'inchiesta**: a volte il COIS intraprende missioni d'inchiesta in paesi per i quali è complicato trovare dati obiettivi o di pubblico dominio.

Inoltre, i *case owners* possono sempre richiedere ulteriori informazioni che non rientrano nel materiale del COIS. I risultati di tali ricerche non sono pubblici, ma possono essere resi accessibili su domanda.

Le relazioni sui paesi vengono revisionati da un organo indipendente, l'*Independent Advisory group on Country Information* – IAGCI.

L'IAGCI esamina **efficienza, efficacia e consistenza** usata dal COIS nel compilare il materiale; e valuta le fonti, i metodi di ricerca e il controllo di qualità usati dall'UKBA per assicurare che il COI prodotto sia quanto accurato, equilibrato, imparziale e aggiornato possibile.

La procedura con il case owner

Dopo la *screening interview* (V. parte 2 – Avvio della procedura), al richiedente asilo viene assegnato un *case owner*. Durante il loro primo incontro, il *case owner* spiega al richiedente asilo la procedura d'asilo e gli fornisce informazioni sulla data della prima intervista, le regole per mantenersi in contatto con l'UKBA, e per dotarsi di rappresentanza legale.

Durante questo primo incontro, il richiedente asilo può anche **specificare i suoi bisogni o richieste**: può richiedere per esempio l'aiuto di un interprete durante la procedura, e che tanto il *case owner* come l'interprete siano di un certo sesso.

Una settimana dopo il primo incontro, il *case owner* conduce la vera e propria intervista con il

richiedente il quale dovrà spiegare **le ragioni per la domanda d'asilo**, e portare con sé qualsiasi documento in appoggio alla domanda.

Qualora il richiedente asilo non si presenti all'intervista, **la sua domanda può essere rifiutata senza entrare nel merito**.

Durante l'intervista, il richiedente asilo può venire accompagnato da un rappresentante legale.

I possibili esiti della procedura

L'obiettivo del *case owner* è di portare i casi a termine **nell'arco di sei mesi**, incluso l'eventuale ricorso. La decisione iniziale dovrebbe essere presa entro 30 giorni dalla data in cui è stata fatta la domanda.

Il *case owner* può prendere le seguenti decisioni:

Riconoscere lo status di rifugiato

In questo caso, il rifugiato verrà provvisto di un permesso di soggiorno della durata di **cinque anni**. Nel caso in cui il richiedente ha presentato la domanda insieme a dei familiari, essi riceveranno un permesso della stessa durata.

Rifiutare lo status di rifugiato ma attribuire la protezione per motivi umanitari

Come già detto nella Parte 1, la protezione umanitaria, nel Regno Unito, **equivale alla protezione sussidiaria**: il Regno Unito ha infatti recepito la Direttiva Qualifiche del 2004 ma non usa il termine protezione sussidiaria.

La persona a cui viene attribuita la protezione per motivi umanitari riceve un permesso di soggiorno, generalmente valido **tre anni**.

L'UKBA può rivedere la propria decisione al momento del rinnovo oppure, anche durante il periodo previsto dalla protezione, nel caso in cui la situazione nel paese di origine sia **cambiata notevolmente**, o nel caso in cui il richiedente abbia compiuto un crimine.

Rifiutare lo status di rifugiato e la protezione per motivi umanitari

In questo caso occorre distinguere tra

a) rigetto della domanda con **diritto al ricorso esercitabile dal Regno Unito** (cosiddetto *in-country right of appeal*): il richiedente asilo può fare ricorso e, in tal caso, non può essere rimpatriato fino a quando non vi sia una decisione definitiva sul ricorso

b) rigetto della domanda **senza diritto al ricorso esercitabile dal Regno Unito**, laddove il *case owner* ritenga che il richiedente possa essere rimpatriato o respinto verso un Paese considerato sicuro. In questo caso, il ricorso non sospende il rimpatrio; anzi, esso è esercitabile **solo una volta lasciato il Regno Unito** (cosiddetto *out of country right of appeal*).

Sui ricorsi si veda più diffusamente la parte 5.

Se non viene fatto ricorso, il richiedente, insieme ai suoi familiari se ne ha, **deve lasciare il paese**.

Il rimpatrio

Il richiedente può optare per il **rimpatrio volontario assistito**. Se il richiedente rifiuta di partire volontariamente, l'UKBA procederà all'**espulsione forzata**. In attesa del rimpatrio, il cittadino

straniero può essere detenuto.

Programma di rimpatrio volontario:

Il richiedente asilo può decidere di optare per l'opzione del rimpatrio volontario in qualsiasi momento durante la procedura d'asilo, chiedendo assistenza al suo *case owner*.

Esistono **due tipi di programmi di ritorno volontario per i richiedenti asilo**.

Il primo, cosiddetto *Voluntary Assisted Return and Reintegration Programme* (VARRP) (Programma di Rimpatrio Volontario Assistito e Reintegrazione), assiste il richiedente nel ritorno e la reintegrazione nel paese di origine. Il programma è individualizzato, e comprende consulenza su avvio di una attività imprenditoriale, educazione, ricerca di un lavoro, corsi di formazione. Dal momento che gli viene concesso il VARRP, il richiedente deve uscire dal Regno Unito entro 3 mesi **con un contributo in denaro che può arrivare fino a 1.800 euro**.

Al secondo programma, *Assisted Voluntary Returns for Families and Children* (AVRFC) (Ritorni Volontari Assistiti per Famiglie e Minori), possono fare domanda famiglie con minori, o minori non accompagnati. I servizi offerti dal programma sono simili a quelli del VARRP. Tutti i membri della famiglia hanno diritto ad assistenza per la loro reintegrazione nel paese di origine e fino a **2.400 euro**.

Secondo i dati del *Refugee Council*, **nel 2012 sono stati rimpatriati 8.829 richiedenti asilo (inclusi i familiari)**. Di questi, 4.919 sono stati rimpatriati forzatamente; mentre 3.910 sono ritornati al paese d'origine "volontariamente".

5 – FASE GIURISDIZIONALE

Questi sono i possibili tipi di ricorso esercitabili in materia di asilo:

(1) **ricorso ordinario, sospensivo** del rimpatrio/respingimento, cosiddetto *in-country right of appeal*, esercitabile dal territorio del Regno Unito.

(2) **ricorso non sospensivo** del rimpatrio/respingimento, cosiddetto *out of country right of appeal*, esercitabile solo una volta lasciato il Regno Unito. Questo succede nel caso in cui l'UKBA dimostri che la domanda era "manifestamente infondata" e qualora il richiedente provenga da un Paese sicuro. L'**elenco di Paesi terzi sicuri** attualmente contiene: Albania, Jamaica, Macedonia, Repubblica di Moldova, Bolivia, Brasile, Ecuador, Sud Africa, Ucraina, India, Mongolia, Ghana (per uomini), Nigeria (per uomini), Bosnia-Herzegovina, Gambia (per uomini), Kenya (per uomini), Liberia (per uomini), Malawi (per uomini), Mali (per uomini), Mauritius, Montenegro, Perù, Serbia, Sierra Leone (per uomini), Kosovo, Korea del Sud.

(3) cosiddetto ***upgrade appeal***: può essere presentato solo da chi abbia un permesso di soggiorno (a qualunque titolo) **valido per almeno un anno**.

Immigration and Asylum Chamber

Il ricorso contro le decisioni dell'UKBA in merito alle domande d'asilo va presentato all'*Immigration and Asylum Chamber*, organo indipendente dall'UKBA. Sull'UKBA (*UK Border Agency*), cioè l'organo responsabile per l'esame delle domande in prima istanza, si veda la nostra parte 4 - Esame della domanda.

L'*Immigration and Asylum Chamber* consiste in:

- 1) un **tribunale di primo livello** (chiamato *First-tier*)
- 2) un **tribunale superiore** (chiamato *Upper Tribunal*).

Questi tribunali si occupano non solo di ricorsi in materia di asilo ma anche di altre situazioni legate all'immigrazione, come visti non riconosciuti, ecc..

Nel caso in cui il *First-tier* rigetti il ricorso, il richiedente può accedere all'*upper tribunal*.

Durante la fase giurisdizionale, al richiedente è assicurata **rappresentanza legale a spese dello stato** solo nel caso in cui il richiedente risponda ad alcuni criteri, tra i quali la mancanza di mezzi finanziari, e la **probabilità di vincere** il caso, che il difensore deve valutare essere superiore al 50%.

Il **termine per la presentazione del ricorso**, a pena di irricevibilità, è di **5 giorni** dalla ricevuta della decisione per richiedenti che si trovano in detenzione (2 giorni se la domanda è inserita in una procedura di *fast track* – vedi parte 2-Avvio della procedura) e **10 giorni** per coloro che non sono in detenzione.

Se il richiedente si trova già fuori dal Regno Unito, il ricorso deve arrivare al tribunale entro **28 giorni** dalla ricevuta della decisione.

Il ricorso si può presentare online, via fax o a mano, riempiendo un modulo.

Il richiedente asilo che sta ricevendo assistenza **continua ad averne diritto durante il periodo di ricorso**.

First tier tribunal

Il ricorso può essere valutato **o in udienza o semplicemente sulla base dei documenti in possesso dal tribunale**. Al momento della presentazione del ricorso, il richiedente deve precisare quale di questi metodi preferisce. Il tribunale può a sua volta decidere di usare i soli documenti, senza un'udienza, quando il richiedente non ha un rappresentante legale. Il richiedente però **può sempre richiedere che ci sia un'udienza in tribunale**, specificando per iscritto al giudice le ragioni per tale richiesta.

L'udienza

Sono presenti uno o più giudici, accompagnati a volte da membri non giuristi.

All'udienza partecipano anche il rappresentante legale del richiedente (se ne ha uno), il rappresentante legale dell'UKBA, un interprete (se richiesto) e testimoni (se chiamati).

Si noti che **le udienze del tribunale sono aperte al pubblico**.

Nel caso in cui un richiedente abbia validi motivi per non volere che l'udienza sia pubblica, può richiedere al giudice di svolgere l'udienza in privato.

Se il richiedente non si presenta al tribunale per l'udienza, essa può svolgersi in sua assenza. Nel caso in cui il richiedente abbia validi motivi per non poter assistere all'udienza, e vorrebbe rimandarla per poter essere presente, deve mandare documenti che lo provino (per esempio un certificato medico).

Ci sono vari tipi di udienze:

- *Preliminary issue*: queste udienze si svolgono quando devono essere chiariti alcuni aspetti prima di poter procedere ad un'udienza completa (per esempio la ricevibilità del ricorso). In realtà sono rare le volte in cui si necessita di un'udienza (viene spesso fatto semplicemente al telefono), ma capita per esempio nei casi in cui la **nazionalità** del richiedente sia in discussione.

- *Case management review hearing*: questa è un'udienza molto breve, durante la quale ci si assicura che siano presenti tutti i documenti necessari per l'udienza completa.

- *For mention only/pre-hearing review*: molto simili alle precedenti: servono per monitorare la progressione del caso mentre si aspetta un'udienza completa
- *Solo donne/solo uomini*: il richiedente può richiedere, con almeno una settimana di anticipo rispetto al giorno dell'udienza, **di avere solo donne o solo uomini** presenti al tribunale.
- *In-camera*: quando il richiedente richiede che il tribunale **non sia aperto al pubblico**. Anche questa richiesta deve essere presentata almeno una settimana prima del giorno dell'udienza
- *Per coloro che sono in detenzione*: per **coloro che si trovano in detenzione** al momento dell'udienza, il tribunale può decidere di organizzare una trasferta presso il tribunale ovvero di decidere il ricorso sulla base dei soli documenti ovvero di organizzare una video conferenza, nella quale il richiedente rimane in detenzione, ma può vedere tutti coloro che sono presenti nel tribunale, e questi ultimi possono vedere il richiedente.
- *Substantive hearing*: questa è l'**udienza completa tradizionale**
- *Part-heard*: nel caso in cui un'udienza venga interrotta per motivi di tempo o mancanza di alcuni documenti, l'udienza può essere rinviata. In questi casi ci si riferisce ad un'udienza "*part-heard*".

Decisione

La decisione del tribunale sul ricorso viene data al richiedente per iscritto, normalmente **nell'arco di alcune settimane dall'udienza**.

Queste le possibili decisioni:

- riforma della decisione dell'UKBA
- rinvio del caso all'UKBA per un ulteriore esame
- conferma della decisione del UKBA

Upper tribunal e altre higher courts

Nel caso in cui una delle due parti (UKBA o richiedente) pensi che ci sia stato un **errore di diritto** nella decisione del *first-tier tribunal*, essa può fare ricorso all'*upper tribunal*.

Anche il ricorso all'*upper tribunal* è **sospensivo della decisione negativa e, quindi del rimpatrio**. Ciò vale anche in caso di ulteriori ricorsi presso la Court of Appeal e la Supreme Court (si veda sotto).

Per fare ricorso all'*upper tribunal*, le parti devono però prima presentare domanda al *first-tier tribunal* entro **5 giorni lavorativi** dal giorno in cui è stato deciso il primo ricorso. Questo termine è ridotto a 2 giorni nel caso la domanda sia inserita in una procedura *fast track* (vedi parte 2-Avvio della procedura).

Se il *first-tier tribunal* rigetta la domanda, allora si può fare domanda direttamente all'*upper tribunal* entro 14 giorni lavorativi (4 per le persone in *fast track*) dalla data in cui è stata rigettata dal *first-tier tribunal*.

Se anche l'*upper tribunal* rifiuta la domanda, si può presentare ricorso alla **Court of Appeal**.

Anche in questo caso, la parte che vuole ricusare deve prima fare domanda all'*upper tribunal* e solo quando essa viene rifiutata può fare domanda direttamente alla *Court of Appeal*. Il termine per presentare la domanda è di **28 giorni** dalla decisione dell'*upper tribunal*.

Nel caso in cui il caso viene rifiutato alla Court of Appeal, il richiedente può ricusare alla **corte suprema**.

Judicial review

Il *judicial review* (JR) corrisponde grosso modo ad un ricorso amministrativo, nel senso che è uno strumento con il quale si chiede ad un giudice di pronunciarsi sulla **legittimità dell'azione della pubblica amministrazione** (ad esempio, se la PA ha agito legittimamente nel privare il richiedente del diritto di ricorso all'*Immigration and Asylum Chamber* o nel disporre il trattenimento,...). Il JR non è uno strumento esperibile ove vi sia un diritto di ricorso all'IAC.

Il termine per presentare un *judicial review* è di **3 mesi** dalla decisione che si intende sottoporre a revisione.

Fresh claims (nuove domande)

Quando tutti i diritti di ricorso sono esauriti, il richiedente viene generalmente detenuto e può optare per il rimpatrio volontario o essere rimosso forzatamente (vedi parte 4-Esame della domanda). Il richiedente ha però anche la possibilità di presentare **documentazione nuova relativa al suo caso**. La documentazione può essere una nuova prova su un fatto che non era ancora stato rivelato, o una nuova fonte di prova per un fatto che era già stato esaminato. Tocca all'UKBA valutare se si tratta o meno di un *fresh claim*.

6 - CONTENUTO DELLA PROTEZIONE

Titolo di soggiorno

Il *case owner* (vedi parte 4) è responsabile di fornire ai titolari di protezione i titoli di soggiorno a cui hanno diritto.

Come accennato nella parte 4, i **rifugiati ricevono un permesso di soggiorno (*leave to remain*) della durata di cinque anni**. Nel caso in cui il rifugiato ha presentato la domanda insieme a dei familiari, essi riceveranno un permesso della stessa durata.

I rifugiati che arrivano tramite il **programma di reinsediamento (*Gateway Protection Programme*)** ricevono invece automaticamente un **permesso di soggiorno permanente**.

I titolari di **protezione umanitaria** (che ricordiamo equivale alla protezione sussidiaria europea) ricevono un permesso di soggiorno (*leave to remain*), generalmente valido **cinque anni**.

Chi invece ottiene il *discretionary leave to remain* (si veda ancora la parte 4 per i possibili esiti della domanda di asilo) ha invece diritto ad un permesso normalmente valido per 2 anni e mezzo (**30 mesi**) ma la durata può essere inferiore a seconda del motivo per cui è rilasciato o della discrezionalità dell'UKBA.

I titolari dello status di rifugiato o protezione umanitaria, nel mese precedente lo scadere del loro *leave to remain* di durata quinquennale, possono presentare domanda per un **permesso di soggiorno a tempo indeterminato**, cosiddetto *indefinite leave to remain*.

I titolari di *discretionary leave to remain*, nel mese precedente lo scadere dello stesso, possono

richiedere l'estensione del permesso spiegando le ragioni per la richiesta di estensione.

Coloro che hanno ricevuto il discretionary leave to remain prima del 9 luglio 2012 possono richiedere il permesso di soggiorno permanente solo dopo aver vissuto nel Regno Unito per almeno 6 anni. Per coloro che lo hanno ricevuto dopo questa data, la richiesta di permesso di soggiorno permanente può essere presentata **solo dopo 10 anni**.

Casi di revoca della protezione

L'UKBA può rivedere la propria decisione (*active review*) al momento del rinnovo oppure anche durante il periodo previsto dalla protezione, nel caso in cui la **situazione nel paese di origine** sia cambiata notevolmente, o nel caso in cui il richiedente abbia compiuto un **reato**.

L'*active review* non avviene automaticamente per tutti i casi. Generalmente infatti viene condotta nei seguenti casi:

- l'individuo ha ricevuto protezione umanitaria prima del 30 agosto 2005;
- l'individuo è in possesso di un *discretionary leave to remain*.
- il titolare di protezione non richiede il rinnovo o lo richiede dopo che il permesso sia scaduto;
- la **situazione nel paese di origine** è cambiata notevolmente e non temporaneamente;
- il rifugiato compie atti che lo fanno decadere dallo status di rifugiato, per esempio torna a vivere al paese d'origine;
- l'UKBA scopre che un individuo ha mentito per ottenere lo status di rifugiato;
- l'UKBA scopre che un individuo aveva compiuto gravi reati prima di presentare la domanda d'asilo;
- l'UKBA considera che l'individuo è un **pericolo per la sicurezza** del paese o l'individuo ha compiuto un reato grave.

Nel caso in cui l'UKBA decide di svolgere un'*active review*, ne informa il titolare di protezione per iscritto. Il titolare di protezione a sua volta può rispondere spiegando le ragioni per cui pensa che dovrebbe aver diritto a rimanere nel Regno Unito. Se il risultato dell'*active review* è di espellere il titolare di protezione, è possibile fare ricorso. Se il ricorso fallisce, **la persona viene rimpatriata**, volontariamente o forzatamente.

Documento di viaggio

I rifugiati ricevono i cosiddetti "**documenti di viaggio della Convenzione**" (*Convention travel documents*) come previsto dalla Convenzione di Ginevra relativa allo status dei rifugiati (1951). Solo in casi estremi, per esempio per ragioni di sicurezza nazionale, il rifugiato non riceverà tali documenti. Il rifugiato non può richiedere il documento di viaggio se mancano meno di 6 mesi allo scadere del suo permesso. Il documento è **valido 10 anni** per chi ha un permesso di soggiorno a tempo indeterminato (*indefinite leave to remain*). Per gli altri, il documento sarà valido quanto il permesso di soggiorno, fino ad un **massimo di 5 anni**.

I **titolari di protezione umanitaria** che non possono ottenere un passaporto nazionale o un'altra forma di documento d'identità da un altro paese che permetta loro di viaggiare possono richiedere un documento di viaggio denominato *Home Office Certificate of Travel*.

Normalmente è necessario che il richiedente dimostri che:

- ha **cercato ragionevolmente** di ottenere un passaporto o un altro documento d'identità e
- ci sono seri motivi umanitari per cui deve viaggiare e

- non ci sono motivi per credere che la persona non possa viaggiare, come ragioni di sicurezza nazionale.

L'UKBA presume generalmente che i titolari di *discretionary leave to remain* continuino ad essere in possesso di, o possano ottenere, un passaporto nazionale. In caso contrario, queste persone possono richiedere un *Home Office Certificate of Travel*, almeno sei mesi prima dello scadere del loro permesso di soggiorno. Per ricevere tale documento, essi devono poter dimostrare che gli è stato **rifiutato formalmente e senza ragione apparentemente giustificata il passaporto; o che temono a ragione le autorità in tale paese.**

A meno di casi eccezionali, l'*Home Office Certificate of Travel* non può essere usato dal titolare per viaggiare al proprio Paese d'origine.

Alcuni Paesi (tra i quali Austria, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lussemburgo, Paesi Bassi, Portogallo, Sud Africa, Spagna e Svizzera) **non accettano** l'*Home Office Certificate of Travel* come valido documento di viaggio.

L'*Home Office Certificate of Travel* è generalmente valido 5 anni se l'individuo è titolare di un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Per coloro che sono titolari di un permesso a tempo determinato, il certificato è valido quanto il permesso.

Integrazione e assistenza sociale

Coloro che ricevono lo status di rifugiato o protezione umanitaria hanno gli **stessi diritti dei residenti permanenti** nel Regno Unito.

Il *case owner* fornisce a coloro che lo richiedano il cosiddetto *national insurance number* (NIN, una sorta di codice fiscale inglese), che permette di lavorare e fare domanda per ricevere sussidi e assistenza sociale.

Per di più, i titolari di protezione possono fare domanda per un **prestito senza interessi** per iniziare la loro nuova vita nel Regno Unito, cosiddetto *Integration loan*.

Il denaro del prestito deve essere speso in attività o articoli che mirino all'integrazione, quali caparre per la casa, corsi di formazione, articoli necessari per la casa o articoli per un commercio. Il prestito minimo è di £100 (= €120), mentre non c'è massimo ma raramente vengono dati più di £1000 (= €1200).

Per trovare **informazioni e aiuto riguardo ai servizi a cui hanno accesso per l'integrazione** (quali sussidi, alloggio, permesso di lavoro; lezioni di inglese e altri tipi di formazione; informazioni su come fare domanda per il ricongiungimento familiare o per documenti di viaggio), i titolari di protezione possono rivolgersi al *case owner* o a *one stop services* (i servizi gestiti da organizzazioni sovvenzionate dall'UKBA, e specializzate nell'aiuto all'integrazione per nuovi titolari di protezione).

Ricongiungimento familiare

I rifugiati o titolari di protezione umanitaria hanno diritto al ricongiungimento familiare con i membri del loro nucleo familiare.

Sono considerati membri del nucleo familiare il **coniuge o partner registrato come tale e i figli minori dipendenti del titolare di protezione** (per esempio se il titolare di protezione è separato dall'altro genitore, deve provare che il figlio è a suo carico).

Il ricongiungimento familiare si applica solo a **nuclei già esistenti** al momento dell'uscita dal Paese di

origine. I figli concepiti prima della fuga ma nati dopo sono anch'essi considerati appartenenti al nucleo familiare pre-esistente.

Naturalizzazione

Non ci sono regole di naturalizzazione specifiche per i titolari di protezione, che devono rispondere agli stessi criteri di qualsiasi altro straniero.

Per poter essere naturalizzato, un individuo deve essere **maggiorenne**, “**sano di mente**” (“of sound mind” – ovvero deve poter prendere decisioni solo), voler rimanere a vivere nel Regno Unito, **saper comunicare in inglese, gallese o gaelico**, poter dimostrare una conoscenza sufficiente della vita nel Regno Unito, una “**buona condotta**” (*good character*), e riempire i **criteri di residenza**:

- essere stato **residente nel Regno Unito per un periodo di almeno 5 anni**, periodo durante il quale non si può essere usciti per più di 450 giorni, e non per più di 90 giorni negli ultimi 12 mesi del periodo di 5 anni;
- nel periodo di 5 anni l'individuo **non deve aver commesso infrazioni delle regole in materia di immigrazione**;
- il tempo speso in detenzione generalmente non conta come periodo di residenza.

Per dimostrare conoscenza della vita nel Regno Unito e della lingua (inglese, gallese o gaelico), il titolare deve superare il “*Life in the UK test*”, e

- passare un test di inglese **pari al B1** oppure
- avere un diploma universitario (triennale, master o dottorato) ottenuto nel Regno Unito o in un paese dove la lingua maggioritaria è l'inglese, o un diploma che sia stato insegnato in inglese, oppure
- provenire da un paese dove la lingua maggioritaria sia l'inglese (Antigua e Barbuda, Jamaica, Australia, Nuova Zelanda, le Bahamas, l'Irlanda, Barbados, St Kitts e Nevis, Belize, St Lucia, Canada, St Vincent e le Grenadine, Dominica, Trinidad e Tobago, Grenada, Stati Uniti d'America, Guyana).

Il “*Life in the UK test*” è un test al computer di 24 domande e costa 50 sterline (60 Euro).